

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 23-01-1992

Modificazioni alla LR 22- 8- 1989, n. 12 - Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture complementari.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' ultimo periodo del 1o comma dell' art° 4 della LR 22- 8- 89, n. 12, è così modificato: <<- titolo di proprietà del terreno e/ o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell' immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all' esecuzione delle opere >>.

ARTICOLO 2

2. Il 1o comma dell' art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, è così modificato: << 1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico - alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento >>.

ARTICOLO 3

1. Il 3o comma dell' art. 5 della L. R. 22- 8- 89, n. 12, è così modificato:

<< 3. I beneficiari che non risultano proprietari dell' immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico - alberghiera per il periodi di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo >>.

ARTICOLO 4

1. Le domande già integrate ai sensi dell' art° 9 della LR 22- 8- 89, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il Sindaco competente per territorio, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 23 gennaio 1992